

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Edizione 2010

(aggiornato con Atti ufficiali n. 10/2010 - n. 6/2011 - n. 12/2011 – n. 12/2012 – n. 5-6/2014)

INDICE

Art. 1 - Doveri ed obblighi	p. 3
Art. 2 - Responsabilità diretta	p. 3
Art. 3 - Obbligo di denuncia e collaborazione	p. 3
Art. 4 - Principio del risultato conseguito sul campo	p. 3
Art. 5 - Infrazioni disciplinari	p. 4
Art. 6 - Inosservanza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria	p. 4
Art. 7 - Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali	p. 4
Art. 8 - Rifiuto di presentazione personale e di atti	p. 4
Art. 9 - Frode sportiva	p. 4
Art. 10 - Illecito sportivo	p. 5
Art. 10 bis - Punibilità	p. 5
Art. 11 - Doping	p. 5
Art. 12 - Manifestazioni atipiche	p. 5
Art. 13 - Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari esecutivi degli organi giudicanti	p. 5
Art. 14 - Violazione del vincolo sportivo	p. 5
Art. 15 - Fatti influenti sulla regolarità delle gare a squadre	p. 5
Art. 16 - Intemperanze dei sostenitori	p. 6
Art. 17 - Aggressione ad un Ufficiale di gara	p. 6
Art. 18 - Rifiuto della convocazione in una rappresentativa nazionale	p. 6
Art. 19 - Altre infrazioni	p. 6
Art. 20 - Tipologia delle sanzioni	p. 6
Art. 21 - Sanzione pecuniaria	p. 7
Art. 22 - Confisca dei premi	p. 7
Art. 23 - Esclusione dalla gara	p. 7
Art. 24 - Espulsione dalla manifestazione	p. 7
Art. 25 - Squalifica del tesserato	p. 7
Art. 26 - Ritiro della tessera atleta	p. 7
Art. 27 - Inibizione a svolgere le funzioni di capitano	p. 7
Art. 28 - Non assegnazione o revoca di un titolo	p. 7
Art. 29 - Perdita di uno o più incontri in un incontro intersociale	p. 7
Art. 30 - Perdita dell'incontro intersociale	p. 8
Art. 31 - Squalifica del campo di gioco	p. 8
Art. 32 - Penalizzazione	p. 8
Art. 33 - Esclusione dal Campionato a squadre	p. 8
Art. 33 bis - Retrocessione	p. 8
Art. 34 - Sospensione a termine da qualsiasi attività	p. 8
Art. 35 - Sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato	p. 8
Art. 36 - Cancellazione dagli Albi e dagli Elenchi	p. 8
Art. 37 - Interdizione da cariche federali	p. 8
Art. 38 - Inibizione perpetua a ricoprire cariche federali	p. 8
Art. 39 - Radiazione	p. 9
Art. 40 - Criteri per la determinazione delle sanzioni	p. 9
Art. 40 bis - Tentativo	p. 9
Art. 41 - Recidiva	p. 9
Art. 41 bis - Circostanze attenuanti ed aggravanti	p. 10
Art. 42 - Provvedimenti a carico degli affiliati	p. 11
Art. 43 - Provvedimenti a carico dei tesserati	p. 11
Art. 44 - Provvedimenti a carico dei dirigenti	p. 11
Art. 45 - Provvedimenti a carico degli Ufficiali di gara	p. 12
Art. 46 - Provvedimenti a carico dei tecnici	p. 12
Art. 47 - Cause di estinzione delle infrazioni e delle sanzioni	p. 12
Art. 48 - Prescrizione	p. 12
Art. 49 - Amnistia	p. 13
Art. 50 - Indulto	p. 13

Art. 51 – Grazia	p. 13
Art. 51 bis – Non applicabilità dei provvedimenti di clemenza	p. 13
Art. 52 – Riabilitazione	p. 13
Art. 53 - Organismi ausiliari di controllo regolamentare e disciplinare	p. 14
Art. 54 - Provvedimenti del Giudice arbitro	p. 14
Art. 55 - Altre decisioni del Giudice arbitro	p. 14
Art. 56 - Decisioni sull'applicazione delle Regole di tennis	p. 15
Art. 57 - Decisioni in materia tecnica	p. 15
Art. 58 - Decisioni in materia organizzativa, economica e morale	p. 15
Art. 59 - Commissario di campo	p. 15
Art. 60 - Commissario di gara regionale	p. 15
Art. 61 - Provvedimenti del Commissario di gara regionale	p. 15
Art. 62 - Commissario di gara nazionale e suoi provvedimenti	p. 16
Art. 63 - Reclami - Decisioni del Commissario di gara	p. 16
Art. 64 - Limiti e definitività delle decisioni del Commissario di gara	p. 16
Art. 65 - Sedi dei Commissari di gara	p. 16
Art. 66 - Commissione tesseramenti	p. 16
Art. 67 - Procura federale	p. 17
Art. 68 – Competenza	p. 17
Art. 69 - Promozione dell'azione disciplinare	p. 17
Art. 70 – Esecuzione delle sanzioni	p. 18
Art. 71 - Organi giudicanti	p. 18
Art. 72 - Requisiti per la nomina	p. 18
Art. 73 - Nomina e durata della carica	p. 18
Art. 74 - Competenza generale	p. 19
Art. 74 bis - Competenza funzionale	p. 19
Art. 75 – Sedi	p. 19
Art. 76 - Giudice sportivo regionale	p. 19
Art. 77 - Giudice sportivo nazionale	p. 19
Art. 78 - Corte federale	p. 20
Art. 79 - Corte d'appello federale	p. 20
Art. 80 - Responsabilità di componente di organo giudicante	p. 21
Art. 81 - Consulta degli organi giudicanti	p. 21
Art. 82 – Rappresentanza della F.I.T. e dei suoi organi	p. 21
Art. 83 - Contestazione dell'addebito e diritto di difesa	p. 21
Art. 84 - Ricusazione ed astensione di componente di organo giudicante	p. 22
Art. 85 - Comunicazione degli atti e dei provvedimenti	p. 22
Art. 86 - Motivazione dei provvedimenti	p. 22
Art. 87 - Pubblicità, schedario generale dei precedenti disciplinari e raccolta ufficiale dei provvedimenti	p. 22
Art. 88 - Esecutività dei provvedimenti	p. 23
Art. 89 - Tasse federali	p. 23
Art. 90 - Principio di impugnabilità e divieto di revoca	p. 23
Art. 90 bis – Copia degli atti	p. 23
Art. 91 - Procedimenti davanti al Giudice sportivo regionale ed al Giudice sportivo nazionale	p. 23
Art. 92 - Procedimenti disciplinari richiesti dal Procuratore federale	p. 24
Art. 93 - Altri procedimenti di competenza della Corte federale	p. 25
Art. 94 - Appellabilità e termini	p. 25
Art. 95 - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato	p. 25
Art. 96 – Appello	p. 26
Art. 97 – Giudizio d'appello	p. 26
Art. 98 – Decisioni	p. 26
Art. 99 - Procedimento di revisione	p. 27
Art. 100 – Provvedimenti cautelari	p. 27
Art. 101 - Procedimento e decisione	p. 28
Art. 102 - Il lodo	p. 29
Art. 103 – Entrata in vigore	p. 29

PARTE PRIMA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Doveri ed obblighi

1. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali, dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli organi federali, nonché del codice di comportamento sportivo del CONI, riportato in appendice al regolamento.
2. Gli affiliati ed i tesserati, comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e di frode sportiva, dall'uso di sostanze vietate, dalla violenza sia fisica sia verbale, dalla commercializzazione e dalla corruzione.
3. L'affiliato ed il tesserato che commettono infrazione alle norme federali o che contravvengono ai suddetti obblighi e divieti o che, con giudizi e rilievi pubblici o in altro modo, ledono la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e dei suoi organi incorrono nei provvedimenti previsti dal presente Regolamento.
4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito; gli affiliati, da parte loro, sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.T. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali.
5. I tecnici devono adoperarsi fattivamente per promuovere i valori connessi alla "maglia azzurra", simbolo delle rappresentative nazionali.

Articolo 2 - Responsabilità diretta

1. L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme, emanati dagli organi federali competenti, non possono essere invocate a nessun effetto.
2. Il tesserato risponde delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.
3. Gli affiliati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi dei Regolamenti federali e sono solidalmente responsabili del pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate agli stessi.
4. I dirigenti legali rappresentanti degli affiliati sono responsabili, a titolo di dolo o di colpa, delle infrazioni commesse nell'ambito dell'attività riferibile agli affiliati medesimi.

Articolo 3 - Obbligo di denuncia e collaborazione

1. Gli organi federali e gli Ufficiali di gara sono tenuti a segnalare agli organi di giustizia le violazioni dello Statuto e dei regolamenti e gli atti di scorrettezza sportiva che siano venuti a loro conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.
2. Chiunque altro, anche non tesserato, abbia notizia di un'infrazione disciplinare prevista e punita da questo Regolamento può farne denuncia al Procuratore federale, ad un Giudice sportivo regionale oppure al Giudice sportivo nazionale.
3. La denuncia deve essere presentata per iscritto e deve essere sempre sottoscritta personalmente dal denunciante; nella stessa vanno esposti il fatto e le eventuali fonti di prova, nonché le generalità del tesserato indicato come colui che ha commesso l'infrazione, della persona offesa e degli eventuali testimoni.
4. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti a collaborare con gli organi di giustizia, assolvendo alle richieste che dagli stessi pervengano.

Articolo 4 - Principio del risultato conseguito sul campo

1. Tutti gli organi federali debbono concorrere al regolare svolgimento dell'attività agonistica ed esercitare i relativi controlli, con la preminente finalità del mantenimento del risultato conseguito sul campo.
2. Nessuno può conseguire indebito profitto da tale risultato, se viene successivamente accertato con provvedimento disciplinare definitivo che lo stesso deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo.

TITOLO II

CODICE DISCIPLINARE

CAPO I

INFRAZIONI

Articolo 5 - Infrazioni disciplinari

1. L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli organi giudicanti, nei limiti fissati dal presente Regolamento.
2. Gli organi giudicanti possono infliggere la sanzione pecuniaria da sola o cumulativamente a sanzione di altra specie.

Articolo 6 - Inosservanza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria

1. La violazione dell'articolo 59 dello Statuto, per fatti derivanti o comunque connessi all'attività federale nei confronti della Federazione o dei suoi appartenenti, è punita con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da sei mesi fino alla radiazione.

Articolo 7 - Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali

1. Il tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni, lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e degli organi federali è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre mesi ad un anno.

Articolo 8 - Rifiuto di presentazione personale e di atti

1. Il tesserato che, benché formalmente convocato, rifiuti di presentarsi ad un organo di giustizia per essere sentito o di fare a quello pervenire atti di cui sia richiesto o renda dichiarazioni mendaci è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre a sei mesi.
2. Si applica la sanzione inibitiva da sei mesi ad un anno se il rifiuto è inteso ad impedire la regolarità del procedimento o l'emaneazione di provvedimenti di competenza dell'organo.
3. La mancata collaborazione con gli organi di giustizia, a qualsiasi titolo, comporta inoltre l'immediata applicazione della sanzione della sospensione a termine da qualsiasi attività, con tutte le conseguenze da ciò derivanti.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti punti, per la responsabilità diretta nei confronti dei propri rappresentanti, si applicano anche all'affiliato.

Articolo 9 - Frode sportiva

1. Costituisce frode sportiva ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme per la partecipazione all'attività agonistica federale.
2. Commette frode sportiva anche chi tende ad eludere con le medesime modalità norme per l'affiliazione o la riaffiliazione ovvero per la partecipazione alle assemblee federali ovvero per l'assunzione di incarichi federali.
3. Commette inoltre frode sportiva il presidente dell'affiliato che rende dichiarazione mendace circa il numero degli associati e degli altri soggetti al tesseramento, ledendo in tal modo gli interessi economici e patrimoniali della FIT; l'eventuale accordo, intervenuto nel corso delle indagini tra la FIT e l'incolpato e volto al ravvedimento operoso per l'infedele tesseramento dei soci, comporta l'esclusione della punibilità dell'incolpato, applicabile una sola volta.
4. Commette altresì frode sportiva, in ogni caso, chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, nell'ambito di ogni attività federale.
5. La frode sportiva è punibile per il tesserato con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da sei mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con sanzione pecuniaria e con l'esclusione dal Campionato in corso e da quelli successivi, con il minimo di uno ed il massimo di quattro.
6. La frode sportiva è punibile per l'affiliato, il cui presidente renda dichiarazione mendace circa il numero

degli associati e degli altri soggetti al tesseramento, con la retrocessione di tutte le squadre nell'ultima divisione regionale della serie D del Campionato degli affiliati.

7. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di una frode sportiva, che sia stata commessa o che sia sul punto di essere commessa, deve informare l'affiliato di appartenenza ed il Procuratore federale.

Articolo 10 - Illecito sportivo

1. Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica.
2. Commettono inoltre illecito sportivo il tesserato che scommette, direttamente od indirettamente, sul risultato di gare alle quali partecipi a qualsiasi titolo e comunque il tesserato che approfitti di informazioni privilegiate nell'ambito delle attività che svolge, nonché l'atleta che, disputando tornei dei circuiti internazionali ITF, ATP e WTA, direttamente od indirettamente, scommette sulle gare di tali competizioni.
3. L'illecito sportivo è punito per il tesserato con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con sanzione pecuniaria e con l'esclusione dal Campionato in corso e da quelli successivi, con il minimo di uno ed il massimo di quattro.
4. Gli affiliati sono ritenuti responsabili degli atti di illecito posti in essere dai propri tesserati e, salvo che venga provata l'assoluta estraneità, anche dei comportamenti illeciti posti in essere, a vantaggio dell'affiliato o dei propri tesserati, da altri soggetti.
5. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di illeciti sportivi, che siano stati compiuti o che siano sul punto di essere compiuti, deve informare l'affiliato di appartenenza ed il Procuratore federale.

Articolo 10 bis – Punibilità

1. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili delle violazioni dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

Articolo 11 - Doping

1. Il doping costituisce frode sportiva, essendo contrario ai principi di correttezza e lealtà nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport ed alla funzione di quest'ultimo di valorizzare le genuine potenzialità fisiche e le qualità morali degli atleti.
2. La definizione di doping ed il procedimento disciplinare in materia sono contenuti nelle norme sportive anti-doping del CONI.
3. Nelle medesime norme sono previste e punite le violazioni delle norme stesse.

Articolo 12 - Manifestazioni atipiche

1. Le manifestazioni atipiche, previste dal Regolamento tecnico sportivo, devono essere preventivamente autorizzate e gli impianti sui quali si svolgono devono essere preventivamente omologati.
2. Ai trasgressori (affiliati ospitanti, tesserati partecipanti, organizzatori, collaboratori) sono irrogate cumulativamente sanzioni pecuniarie ed inibitive.

Articolo 13 - Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari esecutivi degli organi giudicanti

1. L'affiliato ed il tesserato che non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari esecutivi, sottraendosi alla loro esecuzione, sono puniti, salvi i diversi effetti dell'inosservanza, con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre mesi ad un anno.

Articolo 14 - Violazione del vincolo sportivo

1. L'atleta che si faccia rilasciare la tessera atleta da più affiliati è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre mesi ad un anno.
2. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento.

Articolo 15 - Fatti influenti sulla regolarità delle gare a squadre

1. L'affiliato, a cui siano riferibili fatti o situazioni che impediscono il regolare svolgimento del gioco nel corso di un incontro a squadre o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punito dal Giudice arbitro con la perdita dell'incontro stesso.

Articolo 16 - Intemperanze dei sostenitori

1. L'affiliato ritenuto responsabile, anche oggettivamente, di manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori è punito con sanzione pecuniaria e con la squalifica del campo fino ad un massimo di un anno.
2. Resta impregiudicata l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 15.

Articolo 17 - Aggressione ad un Ufficiale di gara

1. Chi aggredisce o tenta di aggredire un Ufficiale di gara è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da sei mesi fino alla radiazione.

Articolo 18 – Rifiuto della convocazione in una rappresentativa nazionale

1. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali che rifiutano o non rispondono alla convocazione e non si mettono a disposizione della Federazione, ovvero non onorano il ruolo rappresentativo ad essi conferito sono puniti con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva fino ad un massimo di un anno.
2. Gli affiliati che non mettono a disposizione della F.I.T. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali sono puniti con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva fino ad un massimo di un anno.
3. I tecnici, che allenano od assistono atleti che abbiano rifiutato la convocazione nelle selezioni nazionali ed abbiano ricevuto una sanzione disciplinare definitiva, sono puniti con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva fino ad una massimo di un anno.

Articolo 19 - Altre infrazioni.

1. È soggetta alle sanzioni previste dal presente Regolamento qualsiasi altra violazione dei doveri e degli obblighi di cui all'articolo 1.

CAPO II

SANZIONI

Articolo 20 - Tipologia delle sanzioni

1. Possono essere inflitte dagli organi competenti, secondo il presente Regolamento, le seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione;
 - b) sanzione pecuniaria;
 - c) confisca parziale o totale dei premi;
 - d) esclusione dalla gara;
 - e) espulsione dalla manifestazione;
 - f) squalifica del tesserato;
 - g) ritiro della tessera atleta;
 - h) inibizione a svolgere le funzioni di capitano;
 - i) non assegnazione o revoca di un titolo;
 - j) perdita di uno o più incontri in un incontro intersociale;
 - k) perdita dell'incontro intersociale;
 - l) squalifica del campo di gioco;
 - m) penalizzazione;
 - n) esclusione dal Campionato a squadre;
 - o) retrocessione;
 - p) sospensione a termine da qualsiasi attività;
 - q) sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato;
 - r) cancellazione dagli Albi e dagli Elenchi;
 - s) interdizione da cariche federali;
 - t) inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
 - u) radiazione.
2. Per sanzioni inibitive si intendono quelle previste alle lettere f), g), h), l), p), q), r), s), t) e u).
3. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono adottare nei confronti dei responsabili di violazioni disciplinari prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell'ordinamento sportivo.

Articolo 21 - Sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria consiste nell'obbligo di pagare alla F.I.T. una somma di denaro nella misura fissata dall'organo giudicante.
2. Deve essere pagata nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, oppure nei termini più lunghi fissati dall'organo giudicante.
3. La sanzione è ridotta della metà, se il pagamento avviene entro quindici giorni.
4. In caso di mancato pagamento nel termine ordinario, la sanzione è gravata dello 0,50% al mese o frazione di mese.
5. In caso di mancato pagamento nel termine della sanzione pecuniaria irrogata e fino al momento dell'adempimento:
 - a) per il tesserato è sospesa la validità delle tessere federali, con conseguente impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;
 - b) l'affiliato è sospeso da qualsiasi attività federale, con le inibizioni e le conseguenze previste dal Regolamento organico.
6. Le sanzioni pecuniarie irrogate sono comunicate alla Procura federale per il controllo della loro esecuzione.

Articolo 22 - Confisca dei premi

1. La confisca dei premi in natura od in denaro consiste nel non assegnare o revocare l'assegnazione di detti premi conquistati in competizioni agonistiche.
2. La confisca può essere totale o parziale.

Articolo 23 - Esclusione dalla gara

1. L'esclusione dalla gara comporta la perdita dell'incontro in corso.

Articolo 24 - Espulsione dalla manifestazione

1. L'espulsione dalla manifestazione comporta, oltre alla perdita dell'incontro in corso, l'eliminazione dalle altre gare del torneo o l'inibizione a partecipare alle altre gare dell'incontro a squadre.

Articolo 25 - Squalifica del tesserato

1. La squalifica consiste nella sospensione dall'attività agonistica individuale ed a squadre per un tempo determinato e comporta il divieto di iscriversi ai tornei individuali per tutta la durata della sanzione.

Articolo 26 - Ritiro della tessera atleta

1. La sanzione consiste nell'inibizione, temporanea o definitiva, allo svolgimento dell'attività agonistica o non agonistica federale e comporta il ritiro della tessera.

Articolo 27 - Inibizione a svolgere le funzioni di capitano

1. L'inibizione a svolgere le funzioni di capitano comporta il divieto di esercitare le proprie mansioni nella manifestazione in corso.
2. Detta sanzione può essere irrogata anche per un periodo determinato.

Articolo 28 - Non assegnazione o revoca di un titolo

1. La sanzione consiste nel non assegnare o revocare un titolo conquistato sul campo da parte di un giocatore o di una squadra.

Articolo 29 - Perdita di uno o più incontri in un incontro intersociale

1. Nell'ambito di un incontro intersociale la perdita di uno o più incontri di singolare o di doppio consiste nell'attribuzione della vittoria all'avversario con il massimo punteggio, qualunque sia stato il risultato effettivo.

Articolo 30 - Perdita dell'incontro intersociale

1. La perdita dell'incontro intersociale consiste nell'attribuzione della vittoria alla squadra avversaria con il massimo punteggio, qualunque sia stato il risultato effettivo.

Articolo 31 - Squalifica del campo di gioco

1. La sanzione consiste nella perdita del diritto di organizzare sui propri campi manifestazioni federali per un periodo determinato.
2. Il Commissario di gara competente designa il campo neutro o dispone per l'inversione del campo per la disputa di eventuali gare a squadre nel periodo di squalifica.

Articolo 32 - Penalizzazione

1. La penalizzazione consiste nella perdita di uno o più punti già conseguiti da una squadra nell'ambito di un Campionato con formula a gironi.

Articolo 33 - Esclusione dal Campionato a squadre

1. L'esclusione dal Campionato a squadre comporta:
 - a) nella fase a gironi, la perdita, con il massimo punteggio, di tutti gli incontri disputati e da disputare;
 - b) nella fase ad eliminazione diretta, l'inibizione a proseguire.
2. L'esclusione può essere estesa anche agli anni successivi.

Articolo 33 bis – Retrocessione

1. La sanzione consiste nella retrocessione di una squadra nel Campionato degli affiliati di due o più serie, fino all'ultima serie della divisione regionale di serie D
2. In casi di particolare gravità, la sanzione può essere estesa anche ad una o più delle altre squadre dello stesso affiliato partecipanti al Campionato.

Articolo 34 - Sospensione a termine da qualsiasi attività

1. La sospensione da qualsiasi attività comporta l'inibizione:
 - a) per il tesserato, a svolgere qualsiasi attività federale;
 - b) per l'affiliato ad organizzare qualsiasi manifestazione federale ed a partecipare a qualsiasi Campionato a squadre;
 nel periodo di validità della sanzione.

Articolo 35 - Sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato

1. La sanzione consiste nel divieto al dirigente di affiliato di rappresentarlo in tutti gli organismi e manifestazioni federali.

Articolo 36 – Cancellazione dagli Albi e dagli Elenchi

1. La sanzione consiste nell'esclusione degli Ufficiali di gara e dei tecnici dagli Albi e dagli Elenchi.

Articolo 37 - Interdizione da cariche federali

1. La sanzione consiste nel divieto di ricoprire cariche federali per un tempo determinato.
2. La sanzione comporta il divieto di rappresentare affiliati in tutti gli organismi e manifestazioni federali.

Articolo 38 - Inibizione perpetua a ricoprire cariche federali

1. La sanzione consiste nel divieto permanente di ricoprire cariche federali.
2. La sanzione comporta il divieto di rappresentare affiliati in tutti gli organismi e manifestazioni federali.

Articolo 39 - Radiazione

1. La radiazione consiste nella cancellazione dell'affiliato o del tesserato dagli Albi federali e comporta, per quest'ultimo, la revoca del tesseramento.
2. L'affiliato ed il tesserato radiati vengono segnalati al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni sportive nazionali.

CAPO III

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Articolo 40 - Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'organo competente, nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare.
2. Tiene, altresì, conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, di quella antecedente e susseguente all'infrazione, nonché di quella tenuta nelle fasi istruttoria e dibattimentale.
3. Le sanzioni pecuniarie, che debbono in ogni caso essere inflitte da sole o cumulativamente con sanzioni di altra specie, non possono essere determinate in misura inferiore a € 50,00 (cinquanta/00) ed in misura superiore a € 20.000,00 (ventimila/00) per il tesserato e per l'affiliato o in misura superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00) per i giocatori classificati in prima categoria e per gli affiliati che partecipano al campionato degli affiliati di Serie A1 o A2.
4. Le sanzioni inibitive temporanee non possono essere determinate in misura inferiore a sette giorni consecutivi ed in misura superiore a cinque anni.
5. Tali criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono inderogabili.
6. Quando viene accertato che il risultato conseguito sul campo deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, deve irrogare sanzioni riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, quali:
 - a) non attribuzione di punteggi utili all'affiliato ed al tesserato per classifiche e graduatorie, come classifiche federali, Trofeo F.I.T., indennità di preparazione, circuiti, ecc.;
 - b) non assegnazione o revoca di un titolo sportivo;
 - c) confisca dei premi e dei contributi comunque previsti e connessi alla partecipazione a competizioni tennistiche.
7. L'affiliato ed il tesserato che compiano atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne sono responsabili sono puniti, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione meno grave.
8. Per le violazioni delle Norme sportive anti-doping l'organo giudicante deve irrogare le sanzioni previste dalle stesse, salvo il cumulo eventuale con altre diverse o più gravi.
9. L'organo che accerta attività inesistente trasmette il deliberato alla Segreteria federale ai fini dell'attribuzione o meno del diritto di voto e dell'inserimento in una delle tre fasce nelle quali sono suddivisi gli affiliati.

Articolo 40 bis – Tentativo

1. L'affiliato od il tesserato che compiano atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere l'infrazione o che ne siano comunque responsabili sono puniti, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con una sanzione meno grave di quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi di per sé costituiscano un'infrazione diversa.
3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla sanzione prevista per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Articolo 41 – Recidiva

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.
2. La sanzione può essere aumentata fino alla metà:
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nelle lettere precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della sanzione, nel caso previsto dal primo comma

del presente articolo, può essere sino alla metà; nei casi previsti dal comma 2 può essere sino ai due terzi.

5. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di sanzione previsti per la recidiva.
6. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
7. La recidiva è inapplicabile alle condanne nei cui confronti sia intervenuto il provvedimento di riabilitazione.
8. Spetta all'organo di giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenendo conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari; in nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare l'entità della sanzione risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

Articolo 41 bis – Circostanze attenuanti ed aggravanti

A) Circostanze attenuanti -

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emergano a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
 - b) aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
 - c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
 - d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
2. Il Giudice, indipendentemente dalle circostanze di cui al precedente comma, può prenderne in considerazione altre diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione.

B) Circostanze aggravanti -

3. La sanzione disciplinare deve essere aumentata, quando dai fatti accertati emergano a carico degli interessati una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o in violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver approfittato di particolari situazioni extra-sportive;
 - c) aver danneggiato persone o cose;
 - d) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danno;
 - e) aver agito per abietti o futili motivi;
 - f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, con dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi, delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
 - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - h) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa;
 - j) aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
 - k) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - l) aver commesso violazioni rivestendo la qualifica di dirigente federale o di affiliato, di capitano di squadra, di Giudice arbitro, di Arbitro, di tecnico, nonché se trattasi di tesserati chiamati per l'occasione a svolgere funzioni di Ufficiale di gara.

C) Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti -

4. L'organo giudicante, che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
5. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti; nel caso in cui, infine, ritenga che vi sia equivalenza, applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

D) Concorso di circostanze aggravanti

6. Nel caso di concorso di più circostanze aggravanti, si applica la sanzione prevista per la circostanza più grave, ma l'organo giudicante può aumentarla; in ogni caso, gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.
7. Quando ricorre una sola circostanza aggravante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa è aumentata fino ad un terzo.

E) - Concorso di circostanze attenuanti

8. Nel caso di concorso più circostanze attenuanti, si applica la sanzione meno grave prevista per le predette circostanze, ma l'organo giudicante può diminuirla; in ogni caso, la sanzione non può essere irrogata in misura inferiore ad un quarto.
9. 9. Quando ricorre una sola circostanza attenuante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita fino ad un terzo.

F) - Valutazione delle circostanze -

10. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti.
11. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se da questi conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
12. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto con riguardo al soggetto a cui si riferiscono.

CAPO IV**SANZIONI CON RIGUARDO AI SOGGETTI PASSIVI****Articolo 42 - Provvedimenti a carico degli affiliati**

1. A carico degli affiliati possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
 - a) sanzione pecuniaria;
 - b) confisca parziale o totale dei premi;
 - c) non assegnazione o revoca di un titolo;
 - d) perdita di uno o più incontri in un incontro intersociale;
 - e) perdita dell'incontro intersociale;
 - f) squalifica del campo di gioco;
 - g) penalizzazione;
 - h) esclusione dal Campionato a squadre, per un periodo da uno a cinque anni consecutivi;
 - i) retrocessione;
 - j) sospensione a termine da qualsiasi attività;
 - k) radiazione.

Articolo 43 - Provvedimenti a carico dei tesserati

1. A carico dei tesserati possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
 - a) sanzione pecuniaria;
 - b) confisca parziale o totale dei premi;
 - c) esclusione dalla gara;
 - d) espulsione dalla manifestazione;
 - e) squalifica;
 - f) ritiro della tessera atleta;
 - g) inibizione a svolgere funzioni di capitano;
 - h) non assegnazione o revoca di un titolo;
 - i) sospensione a termine dalle attività federali.
 - j) inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
 - k) radiazione.

Articolo 44 - Provvedimenti a carico dei dirigenti

1. A carico dei dirigenti federali, nazionali e periferici, e dei dirigenti degli affiliati possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni:
 - a) sanzione pecuniaria;
 - b) sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato;
 - c) interdizione temporanea dalla carica di dirigente federale;
 - d) inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
 - e) radiazione.

Articolo 45 - Provvedimenti a carico degli Ufficiali di gara

1. A carico degli Ufficiali di gara, iscritti negli Albi, possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni:
 - a) sanzione pecuniaria;
 - b) sospensione temporanea dall'attività (massimo un anno);
 - c) cancellazione dagli Albi;

- d) radiazione.
- 2. Per i tesserati chiamati per occasione a svolgere le funzioni di ufficiale di gara possono essere adottati i provvedimenti previsti a carico dei tesserati con l'aggravante della funzione.

Articolo 46 - Provvedimenti a carico dei tecnici

- 1. A carico dei tecnici, iscritti nell'Albo o negli Elenchi, possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per fatti connessi alla loro attività di insegnamento:
 - a) sanzione pecuniaria;
 - b) sospensione dall'attività a tempo determinato;
 - c) cancellazione dall'Albo o dagli Elenchi;
 - d) radiazione.

CAPO V

CAUSE DI ESTINZIONE

Articolo 47 - Cause di estinzione delle infrazioni e delle sanzioni

- 1. Sono cause di estinzione delle infrazioni disciplinari:
 - a) la prescrizione;
 - b) l'amnistia.
- 2. Sono cause di estinzione delle sanzioni:
 - a) l'indulto;
 - b) la grazia.
- 3. La riabilitazione è causa di estinzione delle sanzioni accessorie e di ogni altro effetto della condanna.

Articolo 48 - Prescrizione

- 1. Le infrazioni si prescrivono in due anni.
- 2. Le infrazioni per frode sportiva ed illecito sportivo e quelle per illeciti da doping si prescrivono in otto anni.
- 3. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.
- 4. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposta dal presente Regolamento.
- 5. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.
- 6. Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna.
- 7. Sono inoltre cause interrottive:
 - a) l'interrogatorio davanti al Procuratore federale;
 - b) l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio;
 - c) la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare;
 - d) la decisione che applica la misura cautelare della sospensione.
- 8. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati di oltre la metà.
- 9. Tutti gli organi giudicanti sono tenuti a stabilire nel tempo più celere lo svolgimento dei procedimenti disciplinari, con il fine preminente di evitare il compimento dei termini di prescrizione previsti nei commi che precedono; in particolare, i termini per l'espletamento delle indagini e del giudizio sono di novanta giorni per la fase istruttoria e per ognuno dei gradi di giudizio, decorrenti:
 - a) per la Procura federale, dall'iscrizione della notizia di illecito nel registro degli indagati;
 - b) per i giudici di primo grado, dalla ricezione degli atti;
 - c) per la Corte d'appello federale, dalla ricezione dell'impugnazione.
- 10. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

Articolo 49 - Amnistia

- 1. Competente alla concessione è il Consiglio federale.
- 2. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione; fa cessare anche le sanzioni accessorie.
- 3. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
6. Non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Articolo 50 - Indulto

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio federale in occasioni particolari.
2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata; non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data della deliberazione del Consiglio federale, salvo che questa stabilisca una data diversa.
4. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
5. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Articolo 51 - Grazia

1. Competente alla concessione è il Presidente federale.
2. La grazia è un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto, affiliato o tesserato, cui è stata inflitta sanzione pecuniaria o inibitiva.
3. Condona in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve; per le sanzioni pecuniarie comporta la restituzione di una parte della somma pagata, fino al massimo della metà.
4. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. Può essere richiesta e concessa:
 - a) se il provvedimento disciplinare è divenuto definitivo;
 - b) nei casi di sanzione inibitiva temporanea, se sia stata già scontata almeno la metà della pena;
 - c) nei casi di radiazione e di altra sanzione inibitiva perpetua, se sono decorsi cinque anni dalla data nella quale ha avuto inizio l'esecuzione della sanzione medesima;
 - d) nei casi di sanzione pecuniaria, irrogata singolarmente o congiuntamente a sanzione inibitiva, se la stessa sia stata pagata.
6. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento ed indirizzata al Presidente federale; non è dovuta alcuna tassa.
7. La concessione della grazia ha efficacia dal giorno della pubblicazione negli Atti ufficiali della F.I.T.

Articolo 51 bis – Non applicabilità dei provvedimenti di clemenza

1. I provvedimenti di amnistia, di indulto e di grazia non sono applicabili alle infrazioni ed alle sanzioni per violazione delle Norme sportive antidoping.

Articolo 52 - Riabilitazione

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. È emesso dalla Corte d'appello federale su istanza del condannato da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la sanzione principale è stata eseguita o si è estinta;
 - b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni sopra indicate.
4. La Corte d'appello federale acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti.
5. La Corte d'appello federale si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza e la decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la Segreteria federale, che provvede alla trascrizione nel casellario federale ed a darne comunicazione all'istante, nel termine di sette giorni con raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
7. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni un'infrazione per la quale venga irrogata la radiazione o la sospensione per un periodo non inferiore a due anni ovvero nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.

8. Decide sulla revoca la Corte d'appello federale su ricorso del Procuratore federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che ha irrogato la nuova condanna.

PARTE SECONDA

TITOLO I

ORGANI DI GIUSTIZIA

CAPO I

ORGANISMI AUSILIARI DI CONTROLLO REGOLAMENTARE E DISCIPLINARE

Articolo 53 - Organismi ausiliari di controllo regolamentare e disciplinare

1. Sono organismi ausiliari di controllo regolamentare e disciplinare:
 - a) il Giudice arbitro;
 - b) il Commissario di campo;
 - c) il Commissario di gara regionale;
 - d) il Commissario di gara nazionale;
 - e) la Commissione tesseramenti.
2. Tali organismi controllano che l'attività federale, agonistica o no, sia svolta in conformità dello Statuto, dei Regolamenti federali, nonché dei provvedimenti e delle deliberazioni degli organi federali.
3. Detti organismi, dopo l'adozione delle decisioni di loro competenza, ove ne ravvisino la necessità, trasmettono gli atti agli organi giudicanti per eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari.

Articolo 54 - Provvedimenti del Giudice arbitro

1. Il Giudice arbitro adotta i seguenti provvedimenti, nell'ambito dei poteri di sua spettanza e con efficacia limitata alla manifestazione da lui diretta:
 - a) ammonizione;
 - b) esclusione dalla gara;
 - c) espulsione dalla manifestazione;
 - d) inibizione a svolgere le funzioni di capitano;
 - e) perdita di uno o più incontri in un incontro intersociale;
 - f) perdita dell'incontro intersociale.
2. Può sospendere l'assegnazione dei premi rimettendo al Giudice sportivo competente la decisione finale.
3. Nessuno dei suddetti provvedimenti può essere adottato se i fatti addebitati non sono stati prima contestati verbalmente all'interessato.
4. I provvedimenti del Giudice arbitro non sono appellabili.
5. Il Giudice arbitro ha l'obbligo di redigere in giornata il rapporto sui provvedimenti adottati e sui fatti che li hanno determinati nonché sui fatti, comunque a lui noti, commessi in violazione delle norme federali. Tale rapporto deve essere inviato, nello stesso giorno, al Giudice sportivo competente per eventuali ulteriori provvedimenti e deve contenere l'espressa menzione dell'avvenuta contestazione.

Articolo 55 - Altre decisioni del Giudice arbitro

1. Il Giudice arbitro adotta tutte le decisioni ed i provvedimenti necessari per la conduzione di una manifestazione tennistica e, in particolare:
 - a) decisioni sull'applicazione delle Regole di tennis;
 - b) decisioni in materia tecnica;
 - c) decisioni in materia organizzativa, economica e morale.

Articolo 56 - Decisioni sull'applicazione delle Regole di tennis

1. Quando sorge incertezza o controversia circa l'applicazione delle Regole di tennis, previa sospensione del gioco, deve essere immediatamente interpellato il Giudice arbitro.
2. Tali controversie sono presentate verbalmente e per esse non è dovuta alcuna tassa.
3. Il Giudice arbitro decide seduta stante e la sua decisione è inappellabile.

Articolo 57 - Decisioni in materia tecnica

1. Per questioni in materia tecnica deve essere presentato reclamo direttamente al Giudice arbitro, a pena di decadenza, entro trenta minuti dal momento in cui il reclamante ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del fatto che ha dato causa al reclamo.
2. Il reclamo va presentato per iscritto ed accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla tassa federale.
3. Il Giudice arbitro decide immediatamente e, se accoglie il reclamo, adotta i provvedimenti del caso e restituisce la tassa versata; se lo respinge, ne dà immediata comunicazione scritta e motivata al reclamante e rimette alla F.I.T. reclamo, decisione e tassa incamerata.
4. Le decisioni non sono impugnabili.

Articolo 58 - Decisioni in materia organizzativa, economica e morale.

1. Per questioni in materia organizzativa, economica e morale, il reclamo va presentato direttamente al Giudice arbitro, a pena di decadenza, entro trenta minuti dal fatto a cui si riferisce e comunque non oltre trenta minuti dal termine della manifestazione.
2. Il reclamo va presentato per iscritto ed accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla tassa federale.
3. Il Giudice arbitro adotta le sue decisioni come per quelle in materia tecnica.
4. Le decisioni non sono impugnabili.

Articolo 59 - Commissario di campo

1. Il Commissario di campo collabora con il Giudice arbitro in materia tecnica ed ha poteri autonomi d'intervento in materia disciplinare, in assenza del Giudice arbitro, al quale notifica i provvedimenti adottati perché ne faccia menzione nel suo rapporto.
2. Il Commissario di campo ha altresì potere autonomo per la segnalazione di infrazioni all'organo giudicante competente.

Articolo 60 - Commissario di gara regionale

1. Il Commissario di gara regionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Comitato regionale di competenza, e dura in carica un quadriennio olimpico.
2. Possono essere nominati uno o più supplenti.

Articolo 61 - Provvedimenti del Commissario di gara regionale

1. Il Commissario di gara regionale ha competenza nella regione di appartenenza per tutta l'attività agonistica a squadre che non sia riservata alla competenza funzionale del Commissario di gara nazionale, in merito a:
 - a) posizione dei componenti delle squadre ammessi sub iudice dal Giudice arbitro;
 - b) reclami relativi a posizione irregolare dei componenti di squadre non decisi dal Giudice arbitro (es. chi è già stato inserito in altra formazione nello stesso giorno o si è trasferito dalla squadra A alla squadra B e così di seguito, ecc.);
 - c) valutazione dei casi di forza maggiore, adottati dalle squadre a giustificazione di assenze;
 - d) determinazione della data per l'effettuazione della gara a squadre non disputata per motivi di forza maggiore nel giorno fissato o concordato per il recupero;
 - e) designazione del campo neutro e di quello per lo spareggio;
 - f) effettuazione del sorteggio in caso di parità al termine del girone eliminatorio;
 - g) spostamento di ora, inversione della sede degli incontri intersociali, su richiesta concordata delle parti, o cambiamento della sede o dei campi o delle palle prescelti per un Campionato, su richiesta motivata dell'affiliato ospitante;
 - h) designazione della data di effettuazione degli incontri intersociali non disputati per assenza del Giudice arbitro;
 - i) determinazione delle classifiche dei gironi sulla base dei risultati pervenuti, con l'applicazione delle eventuali penalizzazioni previste dal Regolamento;
 - j) reclami in materia tecnica che non siano di competenza del Giudice arbitro (es. compilazione di gironi o tabelloni, determinazione della sede, ecc.).
2. Per i casi di cui ai punti a), b), c) e j) interviene solamente su reclamo.
3. Adotta il provvedimento della perdita dell'incontro intersociale.
4. Trasmette gli atti al Giudice sportivo regionale per i provvedimenti di sua competenza.
5. Definisce, nei casi di assenza senza giustificato motivo, l'affiliato responsabile al Giudice sportivo regionale.

Articolo 62 - Commissario di gara nazionale e suoi provvedimenti

1. Il Commissario di gara nazionale è nominato dal Consiglio federale e dura in carica un quadriennio olimpico.
2. Possono essere nominati uno o più supplenti.
3. Ha competenza funzionale relativamente al Campionato a squadre degli affiliati – serie A e B e tabellone nazionale di serie C ed alle fasi nazionali dei Campionati a squadre giovanili e veterani.
4. Delibera su reclamo in merito alle stesse materie riservate al Commissario di gara regionale, adotta i medesimi provvedimenti e trasmette gli atti al Giudice sportivo nazionale per i provvedimenti di sua competenza.
5. Deferisce, nei casi di assenza senza giustificato motivo, l'affiliato responsabile al Giudice sportivo nazionale.

Articolo 63 - Reclami - Decisioni del Commissario di gara

1. Nei casi in cui:
 - a) il Giudice arbitro abbia ammesso sub judge componenti di squadre;
 - b) sia stato presentato reclamo al Giudice arbitro, fino al termine massimo di 30 minuti dalla chiusura dell'incontro a squadre, sulla posizione irregolare di giocatori ed il Giudice arbitro non sia stato in grado di decidere sul reclamo stesso (nel qual caso viene restituita la tassa);
 - c) la squadra dichiarata assente abbia da addurre a giustificazione motivi di forza maggiore; gli interessati ad impugnare il risultato sancito dal Giudice arbitro devono, a pena di inammissibilità, entro le ore 14 del giorno successivo, spedire al Commissario di gara competente un vaglia telegrafico dell'importo della tassa reclamo contenente, nella causale, l'indicazione del Campionato, della giornata di gara, delle squadre impegnate e dell'oggetto del reclamo; entro le ore 18 dello stesso giorno i reclamanti possono far pervenire, con qualsiasi mezzo, al Commissario di gara competente memorie difensive e documenti.
2. Il Commissario di gara decide entro il giorno successivo e telegraficamente ne dà notizia agli interessati ed al Giudice sportivo competente.
3. Se accoglie il reclamo, restituisce la tassa versata.

Articolo 64 - Limiti e definitività delle decisioni del Commissario di gara

1. I provvedimenti del Commissario di gara sono inappellabili.
2. Il risultato della gara, sancito dal Giudice arbitro o dal Commissario di gara, non può subire modificazioni a seguito di provvedimento del Giudice sportivo o di altri organi.

Articolo 65 - Sedi dei Commissari di gara

1. Hanno la propria sede:
 - a) il Commissario di gara regionale, presso il Comitato regionale competente;
 - b) il Commissario di gara nazionale, presso la F.I.T. in Roma.
2. Essi si avvalgono, per l'espletamento delle loro funzioni, delle strutture esistenti presso le singole sedi.

Articolo 66 - Commissione tesseramenti

1. La Commissione tesseramenti è composta da un Presidente e quattro componenti, nominati dal Consiglio federale per l'intera durata del quadriennio olimpico, ed ha sede presso la F.I.T. in Roma.
2. La Commissione ha competenza a giudicare sulle questioni inerenti al rilascio delle tessere, al trasferimento, al nullaosta, alla cessazione ed allo scioglimento del vincolo dei tesserati.
3. Il procedimento è instaurato su reclamo del tesserato atleta oppure, se minorenne, da chi ne esercita la potestà; il reclamo deve contenere, a pena di inammissibilità, anche l'indirizzo di posta elettronica od il numero di fax dove ricevere gli atti e le comunicazioni.
4. La Commissione, ricevuto il reclamo, ne invia copia a tutte le altre parti interessate (affiliato, organo federale periferico od altri) invitandole a far pervenire, entro dieci giorni dalla comunicazione, controdeduzioni o note esplicative, nonché ogni altra documentazione relativa al caso e l'indirizzo di posta elettronica od il numero di fax dove ricevere gli atti e le comunicazioni.
5. La Commissione decide quindi in camera di consiglio sulla base degli atti e può assumere eventualmente ulteriori informazioni.
6. La Commissione, qualora lo ritenga utile e quando una parte chiede di essere ascoltata, fissa l'udienza e invita le parti interessate alla discussione.
7. La decisione della Commissione è depositata in segreteria, che la comunica senza indugio a tutte le parti del procedimento.
8. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le altre norme relative allo svolgimento dei procedimenti davanti

alla Corte federale.

9. Le decisioni della Commissione tesseramenti sono impugnabili con ricorso alla Corte d'appello federale.

CAPO II

PROCURA FEDERALE

Articolo 67 - Procura federale

1. La Procura federale è retta da un Procuratore federale che si avvale della collaborazione di uno o più sostituti.
2. Il Procuratore federale ed i suoi sostituti sono nominati dal Consiglio federale tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 52, comma 1, dello Statuto e siano laureati in giurisprudenza.
3. Essi durano in carica per l'intero quadriennio olimpico e possono essere confermati nell'incarico; rimangono comunque in carica dopo la scadenza del quadriennio olimpico fino al momento dell'eventuale sostituzione.
4. Il Presidente della F.I.T., sentito il parere del Procuratore federale, nomina un Segretario.
5. La Procura federale ha sede presso la F.I.T. in Roma.

Articolo 68 - Competenza

1. Al Procuratore federale è riservata la competenza in materia di:
 - a) offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali;
 - b) illecito sportivo;
 - c) frode sportiva;
 - d) infrazioni commesse dai dirigenti federali, nazionali e periferici, sia elettivi sia di nomina, o di affiliato, nonché dagli Ufficiali di gara iscritti negli Albi, dai tecnici iscritti nell'Albo o negli Elenchi, dagli agenti degli atleti iscritti nell'Elenco e dai componenti degli organi giudicanti, in tali loro specifiche qualità.
2. Il Procuratore federale può, inoltre, promuovere l'azione disciplinare anche in tutte le altre materie, ad eccezione della materia del doping, per la quale si rimanda alle Norme sportive anti-doping.
3. Esperisce indagini su richiesta degli organi giudicanti e del Consiglio federale.
4. È competente altresì in materia di pubblicità, sorveglianza ed esecuzione di ogni tipo di sanzione prevista nel presente Regolamento e nelle Norme sportive anti-doping.
5. Ha l'obbligo, in materia di doping, di collaborare con l'Ufficio di procura antidoping del C.O.N.I., se ciò sia richiesto da quest'ultima, nonché di informarla di ogni notizia di reato in materia.
6. Verifica la definitività dei provvedimenti sanzionatori e li trasmette al CONI, tramite la Segreteria federale, per l'iscrizione nel registro delle sanzioni disciplinari, con le modalità e per le finalità indicate nel regolamento attuativo adottato dalla Giunta nazionale.

Articolo 69 - Promozione dell'azione disciplinare

1. Il Procuratore federale promuove l'azione disciplinare d'ufficio, in seguito a rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia di infrazione comunque conosciuta.
2. È autonomo nell'esercizio delle sue funzioni e può avvalersi della collaborazione di altri organi federali, centrali e periferici.
3. Apre l'indagine con l'iscrizione del caso nel registro della Procura federale.
4. Procede alle audizioni necessarie, all'acquisizione di documenti e di ogni altro elemento di prova ritenuto utile per il compimento dell'istruttoria, redigendo verbale.
5. Esperite le indagini e l'istruttoria, trasmette gli atti all'organo giudicante competente con richiesta di archiviazione ovvero con la formulazione della contestazione di specifici addebiti all'incolpato e la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
6. Qualora nell'ambito della sua attività ritenga inscindibili le posizioni di tesserati od affiliati e dirigenti coinvolti nel procedimento, a conclusione delle indagini, e se del caso, trasmette gli atti alla Corte federale, affinché provveda con unica decisione.
7. L'organo giudicante, se accoglie la richiesta di archiviazione, la dispone con provvedimento da comunicare all'eventuale autore della denuncia; in caso contrario, restituisce gli atti al Procuratore federale, disponendo che questi formuli specifici addebiti per lo svolgimento del procedimento disciplinare.
8. È fatta salva la facoltà degli interessati di opporsi al provvedimento di archiviazione.

Articolo 70 – Esecuzione delle sanzioni

1. Tutti i provvedimenti che irrogano una sanzione devono essere comunicati alla segreteria della Procura fe-

- derale e pubblicati negli atti federali.
2. La segreteria della Procura provvede a pubblicizzare la natura e l'entità del provvedimento secondo le forme che ritiene più efficaci; in particolare il provvedimento deve essere pubblicato nel sito "internet" della FIT, se esistente.
 3. La pagina informativa del sito deve contenere:
 - a) il nome ed il cognome del tesserato o la ragione sociale dell'affiliato, nei cui confronti è stata irrogata la sanzione;
 - b) il dispositivo e la violazione commessa.
 4. La sorveglianza sull'adempimento e sull'esecuzione delle sanzioni irrogate è competenza della Procura federale.
 5. In caso di omesso pagamento della sanzione pecuniaria inflitta, la Procura federale, decorsi dieci giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, invia al sanzionato una lettera di diffida, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, in cui gli concede un termine non inferiore a giorni quindici e non superiore a giorni trenta per provvedere al pagamento della sanzione.
 6. La lettera di diffida è inviata anche all'affiliato, sanzionato nella qualità di solidalmente responsabile, per il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate a propri tesserati.
 7. La lettera di diffida deve informare il destinatario che, fino al momento dell'adempimento, la validità della tessera federale è sospesa per il tesserato e l'affiliato è sospeso da qualsiasi attività federale.
 8. L'affiliato è ritenuto solidalmente responsabile per il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate a propri tesserati, se la sanzione è inflitta:
 - a) a dirigenti per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni;
 - b) a tecnici dell'affiliato per fatti connessi alla loro attività di insegnamento;
 - c) ad ufficiali di gara dell'affiliato per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni,
 - d) a tesserati per fatti commessi in un incontro di un Campionato a squadre.
 9. L'affiliato, di cui è stata accertata e sanzionata la responsabilità solidale, è obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata in caso di inadempimento del sanzionato in via diretta.

CAPO III

ORGANI GIUDICANTI

Articolo 71 - Organi giudicanti

1. Sono organi giudicanti di primo grado:
 - a) il Giudice sportivo regionale;
 - b) il Giudice sportivo nazionale;
 - d) la Corte federale.
2. È organo giudicante di secondo grado ed ultima istanza la Corte d'appello federale, competente a giudicare ogni impugnazione dei provvedimenti degli organi giudicanti di primo grado.

Articolo 72 - Requisiti per la nomina

1. I componenti degli organi giudicanti vengono nominati tra coloro che sono in possesso dei requisiti di eleggibilità alle cariche federali stabiliti dall'articolo 52, comma 1, dello Statuto e siano laureati in giurisprudenza.

Articolo 73 - Nomina e durata della carica

1. I componenti degli organi giudicanti vengono nominati dal Consiglio federale, sentito il parere del Comitato regionale di competenza per i Giudici sportivi regionali, all'inizio di ogni quadriennio olimpico.
2. Essi durano in carica per l'intero quadriennio olimpico e possono essere confermati nell'incarico, ad eccezione dei componenti della Corte d'appello, confermabili solo per un quadriennio; rimangono comunque in carica dopo la scadenza del quadriennio olimpico fino al momento dell'eventuale sostituzione.
3. In caso di impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, di un componente di un organo giudicante nel corso del quadriennio olimpico, il Consiglio federale deve provvedere immediatamente alla nomina del sostituto.
4. La funzione giudicante è continua ed indipendente.

Articolo 74 - Competenza generale

1. Gli organi giudicanti hanno competenza a giudicare ogni infrazione connessa all'attività sportiva, nonché

ogni altra infrazione allo Statuto ed ai Regolamenti federali vigenti.

2. I giudici sportivi nazionale e regionali procedono disciplinarmente:
 - a) a seguito di rapporto dei Giudici arbitri o dei Commissari di campo;
 - b) a seguito di deferimento della Procura federale.
 - c) a seguito di segnalazione del Segretario Generale;
 - d) a seguito di denuncia di chiunque altro, anche non tesserato.
3. La Corte federale procede disciplinarmente su richiesta della Procura federale.
4. Se un organo giudicante è chiamato ad iniziare un procedimento nei confronti di un componente dell'organo stesso o della Procura federale, per infrazioni commesse al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni, le competenze vengono così modificate:
 - a) Giudice sportivo regionale e suo supplente: la competenza è del Giudice sportivo nazionale;
 - b) Giudice sportivo nazionale e suo supplente: la competenza è della Corte federale;
 - c) Corte federale e Corte d'appello federale: la competenza rimane alla Corte, formata dai componenti non coinvolti nel procedimento;
 - d) Procuratore federale e suoi sostituti: la competenza rimane alla Corte federale.
5. Il componente dell'organo giudicante o della Procura federale sottoposto a procedimento disciplinare è automaticamente sospeso dalle funzioni dopo la contestazione dell'addebito.

Articolo 74 bis - Competenza funzionale

1. Gli organi della giustizia sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale, secondo le previsioni del codice di procedura penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di tali atti, come indicato nello stesso codice.
2. Le copie degli atti trasmessi dalla magistratura devono essere custodite ed usate dagli organi della giustizia sportiva con la massima riservatezza.

Articolo 75 - Sedi

1. Gli organi giudicanti hanno le seguenti sedi:
 - a) presso il Comitato regionale di competenza, il Giudice sportivo regionale;
 - a) presso la F.I.T. in Roma, il Giudice sportivo nazionale, la Corte federale e la Corte d'appello federale.
2. Essi si avvalgono, per l'espletamento delle loro funzioni, delle strutture esistenti presso le rispettive sedi.

Articolo 76 - Giudice sportivo regionale

1. In ogni regione dello Stato è istituito il Giudice sportivo regionale, cui viene nominato almeno un sostituto.
2. È organo giudicante monocratico di primo grado.
3. Ha competenza generale per i fatti che si verificano nell'ambito della propria regione, salve le competenze funzionali riservate al Giudice sportivo nazionale e alla Corte federale.

Articolo 77 - Giudice sportivo nazionale

1. È organo giudicante monocratico di primo grado, cui viene nominato almeno un sostituto.
2. Ha competenza generale per quanto attiene alle fasi nazionali dei Campionati individuali ed a squadre, nonché a tutti i tornei individuali che si svolgono con approvazione federale centrale; ha competenza inoltre per le manifestazioni internazionali, sia individuali sia di rappresentative nazionali, che si svolgono sia in Italia sia all'estero.
3. Ha competenza, comunque, per le infrazioni commesse dai tesserati all'estero.

Articolo 78 - Corte federale

1. L'organico della Corte federale è di un Presidente e di almeno cinque giudici.
2. All'inizio di ogni quadriennio, elegge, nel proprio ambito un Vicepresidente.
3. All'inizio di ogni quadriennio, viene nominato il segretario della Corte, al di fuori dei suoi componenti, con le modalità previste dallo statuto.
4. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, ne assume le funzioni il Vicepresidente.
5. La Corte funziona, per ciascun procedimento, con un collegio giudicante di tre componenti, presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; nel caso di impedimento sia del Vicepresidente sia del Presidente, quest'ultimo designa il presidente del collegio.
6. La composizione del collegio non può variare per tutta la durata di ogni procedimento.
7. Del procedimento va redatto verbale, che è inserito nel fascicolo relativo.
8. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti.

9. La Corte è organo giudicante di primo grado:
- A) in materia disciplinare, agisce su richiesta del Procuratore federale ed è competente a giudicare:
- a) le infrazioni commesse dai dirigenti federali, centrali e periferici, o dai dirigenti di affiliato, in tali loro specifiche qualità;
 - b) le infrazioni commesse dai componenti di organi giudicanti, a titolo di dolo o colpa grave, nell'esercizio delle proprie funzioni giudicanti;
 - c) le infrazioni commesse dagli Ufficiali di gara, iscritti negli Albi, e dai tecnici, iscritti nell'Albo o negli Elenchi, dai medici e massaggiatori federali e degli enti affiliati, in tali loro specifiche qualità;
- B) nelle altre materie, agisce su reclamo ed è competente a giudicare:
- a) i reclami avverso l'assegnazione ad una delle categorie di affiliato;
 - b) i reclami avverso l'attribuzione di voti per le Assemblee;
 - c) i reclami avverso la validità delle Assemblee nazionali, regionali e provinciali;
 - d) i reclami avverso la deliberazione di cessazione di appartenenza dell'affiliato alla F.I.T. per inattività agonistica o per revoca dell'affiliazione;
 - e) i reclami avverso la dichiarazione di posizione irregolare o la dichiarazione di decadenza del vincolo di affiliato;
 - f) in materia di ineleggibilità ed incompatibilità;
 - g) i reclami avverso le dichiarazioni di decadenza dalle cariche;
 - h) la ricusazione del Giudice sportivo regionale o nazionale.
10. Il reclamo deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla tassa federale, di cui deve essere ordinata la restituzione in caso di accoglimento del reclamo.
11. La Corte federale integra, con i propri componenti effettivi e supplenti, la Corte d'appello federale, fungendo da Commissione di verifica dei poteri nelle assemblee nazionali.
12. Il Presidente della Corte federale assume la presidenza della Commissione di verifica dei poteri, in caso di assenza del Presidente della Corte d'appello federale.

Articolo 79 - Corte d'appello federale

1. L'organico della Corte d'appello federale è di un Presidente e di almeno cinque giudici.
2. All'inizio di ogni quadriennio, elegge, nel proprio ambito un Vicepresidente.
3. All'inizio di ogni quadriennio, viene nominato il segretario della Corte, al di fuori dei suoi componenti, con le modalità previste dallo statuto.
4. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, ne assume le funzioni il Vicepresidente.
5. La Corte funziona, per ciascun procedimento, con un collegio giudicante di tre componenti, presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; nel caso di impedimento sia del Vicepresidente sia del Presidente, quest'ultimo designa il presidente del collegio.
6. La composizione del collegio non può variare per tutta la durata di ogni procedimento.
7. Del procedimento va redatto verbale, che è inserito nel fascicolo relativo.
8. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti.
9. È organo unico di secondo grado e giudica in ultima istanza sugli appelli proposti avverso le decisioni degli organi di primo grado.
10. Decide, senza formalità, sui conflitti di competenza tra organi giudicanti.
11. In caso di disaccordo delle parti, nomina il presidente del collegio arbitrale, nonché l'arbitro di parte, qualora questa non vi abbia provveduto.
12. Funge, con tutti i suoi componenti effettivi e supplenti, da Commissione di verifica dei poteri nelle assemblee nazionali, integrata con i componenti della Corte federale.
13. Il Presidente della Corte d'appello federale presiede la Commissione di verifica dei poteri; in caso di sua assenza, assume tale funzione il Presidente della Corte federale.
14. La Corte d'appello federale è inoltre competente in primo grado per le violazioni in materia di doping, secondo quanto previsto nelle Norme sportive anti-doping.

Articolo 80 - Responsabilità di componente di organo giudicante

1. Tutti i componenti degli organi di giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
2. Ogni componente di organo giudicante risponde, nell'esercizio delle sue funzioni giudicanti, delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa grave.
3. Promuove l'azione disciplinare il Procuratore federale.
4. La competenza a giudicare in primo grado appartiene alla Corte federale.
5. Qualora si tratti di giudicare due o più componenti della Corte federale, in primo grado, o della Corte

d'appello, in secondo grado, il collegio è formato da altri componenti della medesima Corte.

6. Se risulta impossibile costituire validamente in tal modo il collegio, il Consiglio federale, limitatamente allo specifico procedimento, nomina i membri necessari a completare il collegio.
7. In ogni caso, quando tra gli incolpati figurino il Presidente ed il Vicepresidente in carica della Corte federale ovvero della Corte d'appello federale, il collegio competente, per ogni grado del giudizio, elegge preliminarmente il Presidente tra i propri componenti.

Articolo 81 - Consulta degli organi giudicanti

1. Il Presidente della Corte di appello federale, quando ne ravvisa l'opportunità, convoca la consulta degli organi giudicanti.

TITOLO II

PROCEDIMENTI

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 82 – Rappresentanza della F.I.T. e dei suoi organi

1. La F.I.T. ed i suoi organi possono essere rappresentati in ogni procedimento davanti agli organi di giustizia dal Presidente federale o da un suo delegato, che assume la veste di parte nel procedimento.

Articolo 83 - Contestazione dell'addebito e diritto di difesa

1. La contestazione dell'addebito deve contenere:
 - a) l'indicazione della norma violata;
 - b) gli atti, i fatti e le circostanze che costituiscono la violazione;
 - c) la data in cui si è conclusa l'attività relativa alla violazione.
2. La comunicazione della contestazione deve contenere l'invito a depositare o a spedire, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventuali difese scritte, nonché a comunicare l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax dove ricevere gli atti e le comunicazioni.
3. La contestazione dell'addebito è fatta, per iscritto:
 - a) dal Giudice sportivo regionale o nazionale, che la comunicano direttamente all'incolpato;
 - b) dal Procuratore federale, che la trasmette all'organo giudicante per la comunicazione all'incolpato.
4. Sono ammesse, a spese dell'interessato, la difesa tecnica e, purché siano assicurate le condizioni di una difesa libera ed effettiva, la difesa personale.
5. L'incolpato, anche a mezzo del proprio difensore, ha facoltà di svolgere indagini per ricercare ed individuare elementi di prova a proprio favore, da sottoporre al giudice investito del procedimento.
6. La contestazione dell'addebito è fatta anche all'affiliato ritenuto solidalmente responsabile per il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate a propri tesserati, se il procedimento è relativo:
 - a) a dirigenti, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni;
 - b) a tecnici dell'affiliato, per fatti connessi alla loro attività di insegnamento;
 - c) ad ufficiali di gara, dell'affiliato per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni;
 - d) a tesserati, per fatti commessi in un incontro di un Campionato a squadre.

Articolo 84 - Ricusazione ed astensione di componente di organo giudicante

1. Il singolo componente dell'organo giudicante può essere ricusato:
 - a) se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
 - b) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia prima dell'instaurazione del giudizio;
 - c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
 - d) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti sono prossimi congiunti di lui o del suo coniuge;
 - e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) se nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'inculpazione;
 - g) se un parente prossimo suo o del suo coniuge svolge od ha svolto le funzioni di procuratore federale.
2. Ciascun componente di un organo giudicante deve astenersi nei casi indicati al precedente comma, ad eccezione del caso di cui alla lettera f), nonché in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, con dichiarazione presentata al Presidente della Corte d'appello federale, che decide senza formalità di procedura.
3. La ricusazione può essere proposta dal Procuratore federale per le materie di sua competenza o dall'incolpato; non è dovuta alcuna tassa.
4. La dichiarazione di ricusazione deve enunciarne i motivi specifici ed indicarne le prove; è fatta con atto sottoscritto dall'interessato e presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente entro cinque giorni da quando l'interessato è venuto a conoscenza della composizione dell'organo giudicante; se la causa di ricusazione è sorta od è diventata nota dopo tale termine, la dichiarazione può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per la decisione.

5. Sulla ricsusazione del Giudice sportivo regionale e nazionale decide la Corte federale; su quella dei componenti della Corte federale decide la Corte d'appello federale; su quella dei componenti della Corte d'appello federale decidono gli altri componenti della Corte d'appello federale stessa.
6. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricsusazione o di astensione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricsusato od astenuto, e deve indicare se gli atti eventualmente compiuti precedentemente da tale giudice conservano efficacia.
7. Se è accolta la dichiarazione di astensione o la richiesta di ricsusazione, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente del medesimo organo.
8. La dichiarazione di ricsusazione si considera non proposta quando il giudice interessato, prima della decisione su essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.
9. Il Procuratore federale ha il diritto di intervenire ed il dovere di proporre conclusioni specifiche.
10. Il Procuratore federale non può essere ricsusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
11. Non è ammessa la ricsusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricsusazione.

Articolo 85 - Comunicazione degli atti e dei provvedimenti

1. La comunicazione degli atti e dei provvedimenti deve essere inviata:
 - a) per il tesserato, alla propria residenza e presso la sede dell'affiliato di appartenenza;
 - b) per l'affiliato e l'organo federale, presso le rispettive sedi;
 - c) per il Procuratore federale, presso la sua sede.
2. Le comunicazioni si presumono comunque effettuate quando sono pervenute alla sede dell'affiliato o dell'organo federale.
3. Le comunicazioni ai dirigenti, agli Ufficiali di gara iscritti negli Albi ed ai tecnici iscritti nell'Albo o negli Elenchi ed agli agenti degli atleti iscritti negli Elenchi, per le infrazioni connesse alla loro qualità, devono essere inviate esclusivamente presso la loro residenza.
4. Le comunicazioni degli atti e dei provvedimenti devono essere spediti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo comunque idoneo a dare certezza della data di ricevimento ai fini della decorrenza dei termini di appello.

Articolo 86 - Motivazione dei provvedimenti

1. Tutti i provvedimenti degli organi giudicanti devono essere motivati.

Articolo 87 - Pubblicità, schedario generale dei precedenti disciplinari e raccolta ufficiale dei provvedimenti

1. Gli organi giudicanti di primo grado trasmettono alla Segreteria federale i provvedimenti, immediatamente dopo la loro emanazione.
2. Tutti i provvedimenti devono essere pubblicati, per estratto, sugli Atti ufficiali della Federazione italiana tennis e sul sito internet, se esistente.
3. I provvedimenti debbono, inoltre, essere comunicati ai Fiduciari degli ufficiali di gara regionali ed al Comitato centrale degli Ufficiali di gara per le annotazioni ed il controllo di loro competenza.
4. Gli affiliati hanno l'obbligo di affiggere, nel proprio Albo sociale, i provvedimenti emessi dagli organi giudicanti a carico dei propri tesserati.
5. È istituito presso la Federazione italiana tennis ed i Comitati regionali lo schedario generale dei precedenti disciplinari, nel quale debbono essere annotati tutti i provvedimenti pronunciati dagli organi giudicanti.
6. È inoltre istituita, presso la F.I.T., la raccolta ufficiale dei provvedimenti degli organi giudicanti.
7. Tutti i provvedimenti sanzionatori divenuti definitivi devono essere comunicati al CONI per l'iscrizione nel Registro delle sanzioni disciplinari.

Articolo 88 - Esecutività dei provvedimenti

1. I provvedimenti pronunciati dai Giudici sportivi regionali e nazionale a carico di tesserati per fatti connessi all'attività agonistica, al termine dei procedimenti disciplinari iniziati a seguito di rapporto dei Giudici arbitri o dei commissari di campo:
 - a) sono emessi il primo mercoledì successivo alla ricezione del rapporto ed affissi presso la sede dell'organo giudicante e gli interessati sono tenuti a prenderne visione;
 - b) divengono esecutivi dal venerdì successivo, nonostante appello;
 - c) sono comunicati agli interessati presso la loro residenza e presso l'affiliato di appartenenza e si presumono conosciuti dal momento della loro affissione presso la sede dell'organo giudicante.
2. Tutti gli altri provvedimenti pronunciati dagli organi giudicanti di primo grado sono immediatamente ese-

cutivi, salva la facoltà della Corte d'appello federale, su istanza di parte, quando ricorrano gravissimi motivi, di sospendere, in tutto od in parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata.

3. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti a dare pronta esecuzione ai provvedimenti degli organi giudicanti; in mancanza, incorrono nelle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 89 - Tasse federali

1. Il Consiglio federale stabilisce annualmente le tasse per i reclami ed i ricorsi in appello; il versamento delle tasse è condizione di ammissibilità.

Articolo 90 - Principio di impugnabilità e divieto di revoca

1. Sono impugnabili tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari.
2. È fatto divieto all'organo giudicante di revocare i provvedimenti da esso adottati, salvo quanto disposto per la revisione e per i provvedimenti cautelari.

Articolo 90 bis – Copia degli atti

1. Le parti possono ottenere, a loro spese, via fax o a mezzo di posta elettronica, copia degli atti del procedimento inoltrando formale richiesta alla Segreteria competente.

CAPO II

DEI PROCEDIMENTI

Articolo 91 - Procedimenti davanti al Giudice sportivo regionale ed al Giudice sportivo nazionale

1. Il Giudice sportivo regionale ed il Giudice sportivo nazionale devono contestare, per iscritto, l'addebito all'incolpato.
2. La contestazione deve inoltre contenere l'invito a depositare o a spedire, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventuali difese scritte entro il termine di decadenza di tre giorni dalla comunicazione.
3. Il Giudice sportivo regionale ed il Giudice sportivo nazionale, quando il procedimento è iniziato a seguito di rapporto dei Giudici arbitri e dei Commissari di campo, adottano i provvedimenti di loro competenza il primo mercoledì successivo alla ricezione del rapporto stesso, posticipando, in caso di festività, al primo giorno feriale utile.
4. Se lo ritengono necessario, possono disporre di un supplemento di istruttoria, con la più ampia libertà di mezzi di prova; in questo caso debbono darne immediata notizia all'interessato e possono sospendere cautelativamente lo stesso per un periodo non superiore a trenta giorni.
5. I rapporti dei Giudici arbitri e dei Commissari di campo debbono essere cronologicamente annotati, a cura del Giudice sportivo regionale e del Giudice sportivo nazionale, in un registro, secondo il numero di protocollo del loro ricevimento.
6. Adottano le sanzioni previste a carico degli affiliati e dei tesserati ad eccezione della perdita di uno o più incontri nell'ambito di un incontro intersociale, della perdita dell'incontro intersociale e della penalizzazione per l'affiliato, dell'esclusione dalla gara e dell'espulsione dalla manifestazione per il tesserato.

Articolo 92 - Procedimenti disciplinari richiesti dal Procuratore federale

1. Si osservano le norme generali in quanto applicabili.
2. Pervenuti gli atti all'organo giudicante, il Giudice sportivo adito oppure il Presidente della Corte federale stabiliscono entro dieci giorni la seduta per lo svolgimento del procedimento disciplinare, fissandone il giorno, l'ora ed il luogo, con particolare riguardo al termine nel quale si compie la prescrizione prevista per l'infrazione disciplinare contestata; dispongono, quindi, l'immediata comunicazione alle parti (incolpato, Procuratore federale ed eventuale denunciante):
 - a) dell'atto di contestazione degli addebiti formulati dal Procuratore federale;
 - b) dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio;
 - c) dell'avvertimento che gli atti rimangono depositati presso la sede dell'organo giudicante fino a tre giorni liberi prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine perentorio, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quant'altro ritengono utile ai fini della propria difesa.
 - d) dell'invito a comunicare, entro sette giorni dalla ricezione della contestazione dell'addebito e comunque nel primo atto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax dove ricevere gli atti e le comunicazioni.

3. Il termine per comparire dinanzi all'organo giudicante non può essere inferiore a dieci giorni liberi decorrenti dalla data di ricezione dell'atto di contestazione e del contestuale avviso di convocazione.
4. La presentazione dei primi atti difensivi nel termine perentorio sopra previsto deve essere effettuata mediante il loro deposito presso la sede dell'organo giudicante; a pena di inammissibilità deve essere agli stessi allegata la ricevuta della lettera raccomandata comprovante l'avvenuto invio di tali atti, in copia integrale, al Procuratore federale ed alle altre parti.
5. Tutte le parti nel primo atto difensivo devono indicare l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax dove esse intendono ricevere gli atti e le comunicazioni; in difetto di tale indicazione gli atti e le comunicazioni successivi al decreto di incolpazione destinati alle parti non rimaste contumaci sono depositati presso la segreteria dell'organo giudicante.
6. I terzi portatori di interessi indiretti, che non abbiano esercitato la facoltà di reclamo, ricorso o denuncia, possono, prima dell'apertura del dibattimento, rivolgere istanza all'organo giudicante per essere ammessi a partecipare al giudizio; l'organo giudicante, sentiti il Procuratore federale e le altre parti, delibera sull'istanza prima dell'apertura del dibattimento stesso; la reiezione dell'istanza per carenza di interesse non pregiudica la proponibilità dell'appello e la partecipazione al giudizio di secondo grado dei terzi medesimi.
7. La prova testimoniale può essere richiesta da ognuna delle parti senza specifiche formalità; i testi sono convocati a cura e spese delle parti che li hanno indicati.
8. Il dibattimento si tiene in pubblica udienza, limitatamente ai tesserati, in contraddittorio tra il Procuratore federale e le altre parti.
9. L'organo giudicante è investito dei più ampi poteri in ordine all'assunzione delle prove ed alla rinnovazione degli atti istruttori compiuti dal Procuratore federale.
10. Se emergono altre responsabilità o fatti nuovi o se risulta che il fatto è diverso, l'organo giudicante rimette gli atti alla Procura federale sospendendo, se necessario, il giudizio in corso; la Procura federale può formulare il nuovo addebito anche seduta stante, se è presente l'incolpato, che ha la facoltà di chiedere di essere giudicato immediatamente.
11. Al termine del dibattimento, il Procuratore federale formula le proprie conclusioni.
12. A seguire formulano le proprie conclusioni anche le altre parti.
13. La difesa e l'incolpato hanno il diritto di intervenire, nell'ordine, per ultimi.
14. Dell'udienza dibattimentale va redatto verbale, che è inserito nel fascicolo.
15. Chiuso il dibattimento, l'organo giudicante pronuncia il dispositivo e lo deposita in segreteria, che lo comunica senza indugio al Procuratore federale ed alle altre parti del giudizio.
16. La lettura del dispositivo e della motivazione equivale a notificazione della sentenza per le parti presenti all'udienza.
17. L'organo giudicante redige e deposita in segreteria il testo integrale della decisione entro trenta giorni dal deposito del dispositivo, salvo che nello stesso dispositivo l'organo giudicante abbia fissato un termine maggiore stante la complessità della motivazione; il termine non deve comunque superare il novantesimo giorno successivo a quello della decisione.
18. Il tardivo deposito del testo integrale della decisione non ne comporta la nullità.
19. La decisione diventa esecutiva con il deposito del testo integrale.
20. Le norme di cui sopra si applicano altresì ai procedimenti disciplinari davanti alla Corte d'appello federale, in quanto applicabili.

Articolo 94 - Appellabilità e termini

1. I provvedimenti del Giudice sportivo regionale, del Giudice sportivo nazionale, della Commissione tesseramenti e della Corte federale sono appellabili.
2. Entro cinque giorni dalla ricezione del dispositivo, la parte che intende proporre appello deve depositare, a pena di decadenza, la dichiarazione d'appello presso la segreteria dell'organo giudicante che ha pronunciato la decisione, ottenendone ricevuta o spedirla a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nella dichiarazione d'appello l'appellante deve indicare, a pena di inammissibilità, la decisione che intende impugnare e l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax dove intende ricevere gli atti e le comunicazioni; la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'appellante o dal suo difensore munito di procura.
4. In presenza della dichiarazione di appello, l'organo giudicante dispone la comunicazione all'appellante, tramite la segreteria, della decisione integrale con la motivazione all'indirizzo di posta elettronica o al fax indicati.
5. L'appellante, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, deve inviare i motivi d'appello all'organo giudicante, che ha pronunciato la decisione impugnata, entro venti giorni dalla data di spedizione della motivazione.
6. Se l'appellante non deposita i motivi di appello o li deposita oltre il termine, l'appello è dichiarato inammissibile dall'organo che ha pronunciato la decisione impugnata, che diventa definitiva.
7. Le parti possono richiedere, anche a mezzo fax o posta elettronica, all'organo giudicante che ha pronunciato la decisione impugnata di trasmettere, via fax o a mezzo di posta elettronica, copia degli atti del procedimento; la segreteria dell'organo giudicante deve inviarli entro il terzo giorno lavorativo successivo alla richiesta.

8. La segreteria, dell'organo che ha pronunciato la decisione impugnata, invia alle altre parti copia dei motivi di appello e, quindi, trasmette senza indugio alla Corte d'appello federale l'intero fascicolo del procedimento.
9. Le altre parti possono inviare, entro 20 giorni dalla ricezione dei motivi di appello, eventuali controdeduzioni alla Corte d'appello federale, alla Procura federale ed alle parti costituite, via fax od a mezzo di posta elettronica oppure, per la Corte d'appello federale e per la Procura federale, anche con deposito presso le loro segreterie, che ne rilasciano ricevuta.

Articolo 95 - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

1. Le decisioni emesse in primo grado sono immediatamente esecutive, ma la Corte d'appello federale, su richiesta dell'interessato, se ricorrono gravissimi motivi, può sospendere, in tutto od in parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione del provvedimento impugnato fino alla decisione della Corte stessa.
2. La richiesta di sospensione deve essere contenuta, a pena di inammissibilità, nella dichiarazione di appello o nei motivi di appello.
3. Se la richiesta di sospensione è contenuta nella dichiarazione di appello, la Corte d'appello federale decide sulla richiesta anche prima del deposito dei motivi di appello.
4. In presenza di un provvedimento di accoglimento della sospensione, la data del giudizio di merito è fissata entro quarantacinque giorni dal provvedimento stesso.
5. In presenza di ragioni di estrema gravità ed urgenza, sulla domanda di sospensione decide il Presidente della Corte con decreto motivato, anche senza contraddittorio; in ipotesi di accoglimento il decreto mantiene efficacia fino alla prima seduta utile del Collegio, da fissarsi negli stessi termini di cui al precedente comma.

Articolo 96- Appello

1. L'atto di appello deve contenere:
 - a) l'indicazione del provvedimento impugnato;
 - b) i motivi;
 - c) la sottoscrizione dell'appellante o del difensore munito di procura.
2. Ai motivi di appello l'incolpato deve allegare la tassa federale o la ricevuta del suo pagamento.
3. La tassa del ricorso è dovuta da ogni singolo appellante, anche ove più appelli siano proposti con atto unico.
4. La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati rende inammissibile l'appello.

Articolo 97 – Giudizio d'appello

1. Il giudizio di appello si svolge secondo le norme del procedimento disciplinare davanti alla Corte federale, in quanto applicabili.
2. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta:
 - a) l'appellante, nei motivi di appello;
 - b) le controparti, nelle controdeduzioni.
3. In tal caso, la data dell'udienza per la discussione dell'appello deve essere comunicata alle parti almeno sette giorni prima.
4. Il Procuratore federale deve intervenire e formulare le proprie conclusioni.
5. La Corte d'appello federale, in casi eccezionali, quando sia indispensabile perché non in grado di decidere allo stato degli atti, può chiedere informazioni al Giudice arbitro o ad altri organi federali o rinnovare l'istruzione probatoria.
6. La Corte d'appello:
 - a) se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riforma, in tutto o in parte, le decisioni impuginate, decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico dell'appellante, ad eccezione degli appelli presentati dal Procuratore federale;
 - b) se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al giudice;
 - c) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
 - d) se ritiene insussistenti l'inammissibilità o l'improcedibilità dichiarate dall'organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo esame del merito;
 - e) se rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo di primo grado per un nuovo esame del merito;
 - f) se rileva che l'appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile, dispone, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;

- g) se lo ritiene assolutamente necessario, dispone d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
- 7. Nel procedimento d'appello inoltre:
 - a) non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio;
 - b) l'appellante non può dedurre nuove prove, salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile o l'organo d'appello non le ritenga indispensabili ai fini della decisione.
- 8. Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile l'atto che ha dato impulso al procedimento di primo grado.

Articolo 98 - Decisioni

1. I provvedimenti della Corte d'appello federale, compresi quelli relativi al procedimento di revisione, sono definitivi, fatto salvo il ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, al Tribunale Nazionale di arbitrato per lo sport del CONI, secondo le previsioni dello statuto del CONI stesso, ed al Tribunale nazionale antidoping in materia di violazione delle Norme sportive anti-doping..
2. In caso di accoglimento del ricorso, deve essere ordinata la restituzione della tassa versata.
3. La Corte d'appello federale, se accerta che non fu ritualmente contestato l'addebito, dichiara nullo il provvedimento impugnato e rinvia il procedimento al competente organo giudicante di primo grado, perché lo rinnovi, previa rituale contestazione dell'addebito stesso.
4. La decisione della Corte d'appello federale è comunicata, a cura della Segreteria federale, all'organo giudicante di primo grado che ne cura l'annotazione in calce all'originale del provvedimento impugnato.

CAPO IV

PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI SPECIALI

Articolo 99 - Procedimento di revisione

1. Possono chiedere alla Corte d'appello federale, in ogni tempo e nei casi determinati dal presente Regolamento, la revisione dei provvedimenti disciplinari di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita od è estinta:
 - a) il condannato;
 - b) il Procuratore federale.
2. La revisione può essere richiesta:
 - a) se i fatti stabiliti a fondamento della decisione non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra decisione disciplinare irrevocabile; ovvero
 - b) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove e decisive prove che, sole od unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto, sulla base di una sentenza di non doversi procedere o di una sentenza di assoluzione; ovvero
 - c) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dallo Statuto e dai regolamenti federali come infrazione disciplinare.
3. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto; la revisione non può essere richiesta per conseguire risultati minori, quali l'esclusione di aggravanti o la modificazione qualitativa o quantitativa della pena.
4. L'istanza si propone con ricorso scritto, da inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o da depositare presso la Segreteria federale.
5. L'istanza, a pena di inammissibilità, deve contenere:
 - a) l'indicazione del provvedimento del quale si chiede la revisione;
 - b) l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano;
 - c) deve essere accompagnata, se presentata dal condannato, dalla tassa federale.
6. Quando la richiesta è proposta fuori dalle ipotesi previste al comma 2 o senza l'osservanza delle disposizioni previste ai commi 3 e 5, ovvero risulta manifestamente infondata, la Corte d'appello federale ne dichiara l'inammissibilità, con provvedimento non impugnabile.
7. La Corte d'appello federale può in qualunque momento disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della sanzione.
8. Nel giudizio di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme sul procedimento disciplinare in grado di appello.
9. In caso di accoglimento della domanda, la Corte d'appello federale, con provvedimento non impugnabile:
 - a) revoca il provvedimento disciplinare di condanna e pronuncia il proscioglimento;
 - b) dispone o conferma la sospensione dell'esecuzione della sanzione;

- c) ordina la restituzione della tassa versata e delle somme pagate in esecuzione della sanzione.
- 10. La Corte d'appello federale non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
- 11. La dichiarazione d'inammissibilità o il rigetto della richiesta non pregiudicano il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.

Articolo 100 – Provvedimenti cautelari

1. Gli organi giudicanti di primo grado possono adottare provvedimenti cautelari nei confronti di tesserati o di affiliati, per infrazioni disciplinari gravi.
2. La richiesta può essere fatta dal Procuratore federale, ove sussistano gravi indizi di colpevolezza, in presenza di uno dei seguenti elementi:
 - a) l'esigenza di evitare l'inquinamento delle prove;
 - b) la reiterazione delle violazioni.
3. La sospensione cautelare, che non è rinnovabile, ha la durata massima di sessanta giorni e deve essere comunicata a cura della Segreteria federale all'interessato, al Consiglio federale ed all'affiliato di appartenenza; copia del provvedimento deve essere allegata al procedimento disciplinare.
4. I periodi di sospensione cautelare già scontati sono computati nella sanzione irrogata.
5. Qualora il tesserato sia colpito da provvedimento restrittivo della libertà personale da parte dell'Autorità giudiziaria o sia, comunque, sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, la Corte federale, su richiesta del Procuratore federale, può disporre la sospensione dall'attività federale anche a tempo indeterminato.
6. I provvedimenti cautelari sono impugnabili davanti alla Corte di appello federale, con le stesse modalità e con gli stessi termini previsti per il deposito dei motivi di appello; l'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento.
7. I provvedimenti possono, altresì, essere modificato o revocato in ogni stato e grado del giudizio disciplinare su istanza dell'incolpato diretta all'organo che lo ha adottato, quando siano venute meno le ragioni che lo hanno determinato.
8. Il provvedimento di sospensione cautelare deve essere compiutamente motivato e, qualora accolga la richiesta del Procuratore federale, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità dell'imputato e degli altri elementi idonei ad identificarlo;
 - b) la descrizione del fatto addebitato e l'indicazione delle norme violate, potendo il giudice, nella formulazione dell'imputazione, dare una qualificazione giuridica diversa da quella del Procuratore federale;
 - c) la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la loro rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
 - d) l'esposizione dei motivi per cui non sono ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
 - e) la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
 - f) la data e la sottoscrizione del giudice.

Articolo 100 bis – Sospensione ex codice di comportamento sportivo del CONI

1. Al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali della FIT, nonché gli organismi rappresentativi degli affiliati, sono automaticamente sospesi in via cautelare i componenti che sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato A del codice di comportamento sportivo del CONI o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale.
2. La sospensione fa riferimento alle sentenze o alle altre misure emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.
3. La sospensione è disposta dalla Corte federale e contro il provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d'appello federale, con le stesse modalità e con gli stessi termini previsti per il deposito dei motivi di appello.
4. L'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento; la Corte d'appello federale decide entro dieci giorni dalla ricezione dell'impugnazione.
5. La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale.
6. I soggetti interessati dai provvedimenti indicati nel citato codice di comportamento sportivo del CONI e che ricoprono cariche nella FIT o negli affiliati hanno l'obbligo di comunicare immediatamente alla FIT, ovvero alla FIT ed all'affiliato, l'esistenza o la sopravvenienza di tali situazioni, fornendo altresì ogni chiarimento richiesto.
7. La mancata comunicazione costituisce infrazione disciplinare per violazione della disposizione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

TITOLO III

ARBITRATO

Articolo 101 - Procedimento e decisione

1. Chi intende sottoporre una controversia al Collegio arbitrale deve farne richiesta, inoltrata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Corte d'appello federale ed alla controparte.
2. La richiesta deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'oggetto della controversia;
 - b) i quesiti che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;
 - c) la designazione di un arbitro, con l'invito alla controparte a designare il secondo arbitro entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato.
3. La controparte deve designare il secondo arbitro entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata alla Corte d'appello federale ed al richiedente.
4. Entro venti giorni da quest'ultima designazione, i due arbitri devono provvedere alla nomina del Presidente del Collegio arbitrale.
5. In caso di mancata designazione dell'arbitro della controparte ed in caso di disaccordo degli arbitri sulla designazione del Presidente del Collegio arbitrale, provvede il Presidente della Corte d'appello federale.
6. La medesima procedura va osservata per la sostituzione di uno o più componenti del Collegio arbitrale qualora per qualsiasi motivo vengano meno.
7. Il Presidente designato dalla Corte d'appello federale può essere ricusato da ciascuna parte; si applicano le disposizioni sulla ricusazione, salva la competenza a decidere che è riservata alla Corte d'appello federale.
8. Il Presidente del Collegio arbitrale può concedere, su richiesta delle parti, una sola proroga di trenta giorni per l'emissione del lodo.
9. Il Collegio arbitrale, esperito il tentativo di conciliazione, procede con libertà di forme, redigendo processo verbale.
10. Ciascuna delle parti ha facoltà di essere rappresentata, assistita e difesa.
11. Le parti sono obbligate solidalmente al pagamento delle spese per il funzionamento del Collegio arbitrale, salvo quanto stabilito dal Collegio in relazione alla soccombenza.
12. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte di collegi arbitrali istituiti nell'ambito della FIT.

Articolo 102 - Il lodo

1. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti collegialmente ed è redatto per iscritto.
2. Il lodo deve contenere:
 - a) l'indicazione delle parti;
 - b) l'esposizione sommaria dei motivi;
 - c) il dispositivo;
 - d) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
 - e) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione; le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi.
3. È valido il lodo sottoscritto da due arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in riunione collegiale, con l'espressa dichiarazione che il terzo arbitro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo.
4. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione.
5. Il lodo deve essere emesso e depositato con le formalità prescritte dallo Statuto.
6. Se la parte soccombente non provvede ad adempiere nel termine fissato dal Collegio arbitrale, è punita con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore ad un anno.
7. Per quanto non previsto, si applicano gli articoli 806, 808 ter e seguenti del codice di procedura civile.

TITOLO IV

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 103 – Entrata in vigore

1. L'entrata in vigore del presente regolamento è subordinata all'approvazione da parte della Giunta nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera l), dello statuto del C.O.N.I., nonché alla successiva ed immediata pubblicazione negli Atti ufficiali.

Appendice

CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO

(Deliberato dal consiglio nazionale del CONI nella riunione del 30 ottobre 2012 con deliberazione n. 1472)

Principi fondamentali

Premessa

Il presente codice di comportamento sportivo specifica i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli statuti e dai regolamenti del CONI, delle federazioni sportive nazionali, ivi compresi quelli degli organismi rappresentativi delle società, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite.

I tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del codice e la sua violazione costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni.

L'ignoranza del codice non può essere invocata a nessun effetto.

Il garante del codice di comportamento sportivo, istituito presso il CONI, adotta istruzioni, vigila sulla corretta attuazione del codice e segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione, ai fini del conseguente giudizio disciplinare, fermi restando i poteri di controllo del CONI.

1. Osservanza della disciplina sportiva

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti.

Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

Le società, le associazioni e gli altri Enti dell'ordinamento sportivo rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti.

2. Principio di lealtà

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

3. Divieto di alterazione dei risultati sportivi

È fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

4. Divieto di doping e di altre forme di nocimento della salute

È fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.

5. Principio di non violenza

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono adottare comportamenti o rila-

sciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.

6. Principio di non discriminazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

7. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

8. Dovere di riservatezza

Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono fornire a terzi informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi detenute.

9. Principio di imparzialità

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo.

Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non chiedono né accettano, per sé o per altri, somme di denaro, regali o altri benefici, qualora essi accedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo svolgimento dell'attività in ambito sportivo.

10. Prevenzione dei conflitti di interessi

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.

È fatto divieto ai tesserati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse.

11. Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi

Ferma restando la previsione di cui all'articolo 5, comma 3, lettere b) e c), dello statuto del CONI, al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali del CONI, nonché degli organismi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite, ivi compresi anche gli organismi rappresentativi delle società, sono automaticamente sospesi in via cautelare i componenti che sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato A o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale.

La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale. La misura cautelare della sospensione ha una durata massima di diciotto mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione.

Spetta agli organismi direttivi del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite, in relazione al proprio specifico ambito di attività, adottare le norme attuative che individuino l'organo competente a disporre la sospensione di cui al primo comma, sulla base di un provvedimento ricognitivo delle situazioni di fatto, nonché i relativi adempimenti procedurali. Spetta ai medesimi organismi direttivi prevedere eventualmente l'applicazione della sospensione anche con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

12. Dovere di collaborazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con il garante del codice di comportamento sportivo e con gli organi di giustizia endoassociativi ai fini della corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici competenti dell'ente di appartenenza ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari rilevante ai fini dell'applicazione del presente codice e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste.

Disposizione finale

Le federazioni sportive nazionali, ivi compresi gli eventuali organismi rappresentativi delle società, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni benemerite integrano, con proprie disposizioni, le modalità e gli ambiti di attuazione del presente codice con riferimento ad altre fattispecie particolarmente rilevanti in relazione al proprio specifico ambito di attività.

ALLEGATO “A”

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401).
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376).
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) – Titolo VI – Capo I e II – Reati commessi dal fallito – Reati commessi da persone diverse dal fallito – da art. 216 a art. 235.
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.).
- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.).
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38).
- Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159).
- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).
- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI – Libro V).
- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58).
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, c.p.
- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.).
- Delitti contro il patrimonio di cui agli art. 628, 629, 630, 640, 640 bis, 644, 646, 648, 648bis, 648ter c.p.
- Delitti associativi di cui agli art. 416, 416bis c.p.
- Interferenze illecite nella vita privata (615bis, 623bis c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617bis, 623bis c.p.).
- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.
La misura cautelare si applica anche ai presenti reati nella ipotesi del tentativo, laddove configurabile, ex art. 56 c.p.

LEGENDA ALLEGATO “A”

Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401): “frode sportiva”.

- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376): “doping”.
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) - Titolo VI – Capo I– Reati commessi dal fallito – Capo II - Reati commessi da persone diverse dal fallito, da art. 216 a art. 235:
art. 216: “banca rotta fraudolenta”; art. 217: “banca rotta semplice”; art. 218: “ricorso abusivo al credito”; art. 220: “denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito”; art. 227: “reati dell'istitutore”; art. 228: “interesse privato del curatore negli atti del fallimento”; art. 229: “accettazione di retribuzione non dovuta”; art. 230: “omessa consegna o deposito di cose del fallimento”; art. 233: “mercato di voto”; art. 234: “esercizio abusivo di attività commerciale”.
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.):
art. 600: “riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù” – art. 600 bis: “prostituzione minorile” – art. 600 ter: “pornografia minorile” – art. 601: “tratta di persone” – art. 603: “plagio”.
- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.):
art. 605: “sequestro di persona” – art. 609 bis: “violenza sessuale” – art. 609 quater: “atti sessuali con minorenni” – art. 609 quinquies: “corruzione di minorenni”.
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38).
- Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159)

- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).
- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI – Libro V).
- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58)
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui ai seguenti artt. c.p.:
 art. 314 (“peculato”); art. 316 (“peculato mediante profitto dell’errore altrui”); art. 316 bis (“malversazione a danno dello Stato”); art. 316ter (“indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”); art. 317 (“concussione”); art. 318 (“corruzione per un atto d’ufficio”); art. 319 (“corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”); art. 320 (“corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”); art. 321 (“pene per il corruttore”); art. 322 (“istigazione alla corruzione”).
- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.):
 capo I – “Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, da art. 453 a art. 466 c.p.;
 capo II – “Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento”, da art. 467 a art. 475 c.p.;
 capo III – “Della falsità in atti” (ad esempio, “falso ideologico”, “falso materiale”), da art. 476 a art. 493bis c.p.;
 capo IV - “Delle falsità personali” (ad esempio, “sostituzione di persona”, “false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri”, “possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi”, “usurpazione di titoli o di onori”), da art. 494 a art. 498 c.p.
- Delitti contro il patrimonio di cui ai seguenti artt. c.p.:
 art. 628 (“rapina”), art. 629 (“estorsione”), art. 630 (“sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione”); art. 640 (“truffa”); art. 640 bis (“truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”); art. 644 (“usura”), art. 646 (“appropriazione indebita”); art. 648 (“ricettazione”); art. 648bis (riciclaggio); art. 648ter (“impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”).
- Delitti associativi di cui all’art. 416 c.p.: (“associazione per delinquere”) e all’art. 416 bis c.p. (“associazione di tipo mafioso”).
- Interferenze illecite nella vita privata (615bis, 623bis c.p), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617bis, 623bis c.p.).
- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.
 La misura cautelare si applica anche ai presenti reati nella ipotesi del tentativo, laddove configurabile, ex art. 56 c.p.